

LA SENTENZA

Risparmiatore beffato: niente risarcimento, spese da pagare

Pezzatti — a pag. 13

LA SENTENZA DI PRIMO GRADO A BARI

All'azionista azzerato il giudice (per ora) nega l'indennizzo

Rigettata la domanda di ristoro da 350mila euro di un correntista-azionista

Federica Pezzatti

Mentre le Authority fanno affermazioni rassicuranti sul fronte dei ristori per gli azionisti della Banca Popolare di Bari, la magistratura va in tutt'altra direzione.

Con la sentenza 4266 del 15 novembre 2019, il giudice monocratico Nicola Magaletti della quarta sezione civile del Tribunale di Bari ha rigettato la domanda di risarcimento di circa 350 mila euro avanzata dal legale di un correntista-azionista che, in più riprese, ha investito quella cifra in azioni della Popolare di Bari dichiarando di non aver firmato in tempo utile i documenti Mifid previsti. Non solo. Il giudice ha condannato il cliente al pagamento delle spese processuali pari a 18mila euro.

Va precisato che la sentenza è stata formulata qualche settimana prima del commissariamento della banca pugliese in seguito al quale sono anche emerse numerose irregolarità nel collocamento dei titoli azionari. Si tratta di una decisione di primo grado che potrebbe essere radicalmente rivista in appello: l'avvocato e il cliente hanno comunque deciso di proseguire nel giudizio, anche alla luce della crisi che si è aperta.

giorni successivi al commissariamento, tutela il suo cliente, classe 71, munito solo di licenza media. Poco esperto di mercati, si era già scottato con delle azioni Olivetti fatte acquistare negli anni 90; investimento an-

Banca Popolare di Bari.

Ieri le audizioni di Consob e Bankitalia in Parlamento



La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Ma veniamo al caso in questione. L'avvocato Filippo Grattagliano, che ha esposto il suo caso all'iniziativa "Filo Diretto" avviata da Plus24 nei



dato male che però evidentemente è stato considerato come un precedente rilevante in fase di giudizio.

E già prima della sentenza, il giudice, con ordinanza ex articolo 185 bis Cpc, aveva ordinato all'attore di rinunciare alla domanda giudiziale, beneficiando della compensazione delle spese. L'avvocato, però, preparandosi ormai al proposto appello, aveva chiesto in buona sostanza di considerare nulli i contratti conclusi per realizzare i ripetuti investimenti nelle azioni della banca barese; o in subordine la risoluzione di tutti i rapporti e contratti di acquisto degli strumenti finanziari.

A fondamento della domanda il legale assumeva la nullità dei contratti per mancanza di documenti scritti, per contrarietà a nome imperativo e in subordine per grave inadempimento degli obblighi di informazione, adeguatezza e appropriatezza nell'esecuzione degli ordini compiuti in conflitto d'interessi senza valida autorizzazione scritta. Ma le richieste sono state rigettate in quanto secondo il giudice la banca ha ottemperato a tutti gli obblighi informativi a suo carico. Secondo il legale, il giudice non ha tenuto conto di molti aspetti tra cui la pressoché nulla propensione al rischio e del titolo di studio, del tutto omesso in sentenza. Inoltre la Mifid, secondo l'avvocato, è stata fatta firmare dopo gli acquisti già realizzati negli anni precedenti al 2012.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



LA SENTENZA

La sentenza che dà ragione alla Popolare di Bari (e torto al correntista-azionista) sarà più diffusamente trattata nelle pagine di Plus24, il settimanale di risparmio e investimento, in edicola domani con il Sole24Ore. Gli investitori della Popolare di Bari possono inviare le loro domande a filodiretto@ilsole24ore.com